

**Regolamento dei servizi  
funerari, necroscopici,  
cimiteriali di Polizia Mortuaria**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

### **ARTICOLO 2 Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque, all'interno dei Cimiteri, nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

### **ARTICOLO 3 Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- il servizio funebre per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 7 del presente regolamento.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

## **ARTICOLO 4**

### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso l'ufficio Demoanagrafico è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, un registro sulle sepolture cimiteriali che viene compilato dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei cadaveri e delle ceneri nel cimitero.

Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico all'albo cimiteriale:

- l'orario di apertura e di chiusura (in ogni cimitero);
- l'elenco dei loculi/tombe soggetti ad estumulazione/esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco dei loculi/tombe per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet del comune.

## **ARTICOLO 5**

### **Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune**

Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi, o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), ovvero provvedimenti dell'Amministrazione comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio da cui dipendono le attività cimiteriali ed essere in regola con le disposizioni in materia di bollo.

La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, nonché dichiarazione circa la piena disponibilità del diritto che fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 130/2001, il Comune può stabilire intese con associazioni ed enti che favoriscono la pratica della cremazione al fine di acquisire le manifestazioni di volontà dei loro iscritti in ordine alla cremazione, in modo da tenerne conto al momento della registrazione della morte e dei successivi atti di competenza del comune.

E' possibile, per ciascuna persona residente in Livigno, rilasciare apposita dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile con cui manifestare la propria espressione di volontà in ordine alla cremazione. La dichiarazione è tenuta agli atti del comune e, in caso di decesso, viene messa a disposizione del coniuge o in difetto del parente individuato con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett b) n. 3) della citata legge n. 130/2001 affinché possa produrre eventuali dichiarazioni successive di segno contrario del defunto o comunque rilasciare apposita dichiarazione in ordine ad

una volontà diversa del defunto successiva all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'ufficiale di stato civile.

## **TITOLO II FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI**

### **ARTICOLO 6 Feretri**

Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o avvolto.

La cassa e il feretro dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

Per l'identificazione del cadavere contenuto nel feretro, sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e le altre prescrizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e di zinco.

### **ARTICOLO 7 Servizi funerari a carico del Comune**

Nel caso in cui gli eredi del defunto dovessero rientrare in situazioni di stato di bisogno, il Comune, su richiesta degli interessati fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune o la cremazione e successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Lo stato di bisogno è dichiarato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente sulla scorta della situazione economica degli interessati, secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei contributi nel "Regolamento comunale per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale".

Nel caso di manifestato disinteresse allo svolgimento del servizio funebre da parte degli eredi che non rientrano nello stato di bisogno come definito nel comma precedente, il Comune procederà allo svolgimento del servizio funerario, recuperando dagli eredi nelle forme stabilite dalla legge il costo del servizio effettuato secondo le tariffe in vigore.

### **ARTICOLO 8 Cortei funebri**

I criteri generali di fissazione degli orari e le modalità di svolgimento dei cortei funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Nell'ambito della fascia oraria stabilita i funerali si svolgeranno secondo l'ordine di prenotazione delle richieste.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative alla Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all'intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza.

L'Ufficio preposto alle attività cimiteriali comunicherà al Comando di Polizia Municipale gli orari ed il percorso del corteo funebre, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all'ufficio di Stato Civile del Comune l'autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali onoranze (abitazione ecc.).Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo.

In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'ASL, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il cadavere che giunge nel Comune potrà essere direttamente trasportato nel luogo di culto per il rito religioso previo avviso al gestore del cimitero del Comune per la predisposizione dei necessari servizi.

La procedura di cui al comma precedente dovrà essere seguita anche nel caso in cui il cadavere venga direttamente trasferito in un uno dei due cimiteri comunali.

A richiesta degli interessati l'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione di cui all'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 anche prima del decorso delle 24 ore previste ma subordinando la produzione di effetti dell'autorizzazione solo dopo che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste.

## **ARTICOLO 9**

### **Esercizio di attività e di trasporti funebri**

L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Livigno è svolta dai soggetti aventi titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Sono funzioni amministrative del Comune che si avvale dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Gli esercenti l'attività funebre devono esporre il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese nei locali in cui viene svolta l'attività funebre, e lo esibiscono a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Comune assicura e garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento, sanzionabile ai sensi dell'art. 50, comma 2.

Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e dei cadaveri;
- effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;
- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento sanzionabile ai sensi dell'art. 50, comma 2.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

## **ARTICOLO 10**

### **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento.

## **TITOLO III CIMITERI CIVICI**

### **ARTICOLO 11**

#### **Cimiteri**

Il Comune provvede al servizio del seppellimento, nei seguenti cimiteri civici:

- Cimitero di Santa Maria (Livigno)
- Cimitero di Trepalle

### **ARTICOLO 12**

#### **Reparti speciali nel cimitero**

I cimiteri comunali devono essere dotati di area per campo comune, di ossario comune e di cinerario comune (giardino delle rimembranze);

### **ARTICOLO 13**

#### **Ammissione nei cimiteri, nei reparti speciali e conservazione o dispersione ceneri**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. I cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;
- b. I cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d. I cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero di sepoltura privata (tombe di famiglia);
- f. I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g. I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Per quanto concerne la cremazione, conservazione o dispersione delle relative ceneri si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.

## **ARTICOLO 14**

### **Operazioni cimiteriali e vigilanza relativa**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dalle normative nazionali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al gestore del cimitero.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Servizio competente provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

All'Ufficio tecnico comunale compete la vigilanza sui lavori di carattere edilizio nonché competono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere di proprietà o competenza del Comune e sulla sorveglianza delle medesime attività svolte dai privati.

Le attività di polizia interna sono di competenza della polizia comunale.

## **ARTICOLO 15**

### **Orario di accesso del pubblico**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura stabilito.

Il custode, prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti ai lavori del Comune, entrare nei cimiteri al di fuori dell'orario di accesso del pubblico. L'infrazione a detta norma, fatte salvi eventuali illeciti di carattere penale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro.

## **ARTICOLO 16**

### **Comportamenti all'interno dei cimiteri**

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- a) ai ragazzi non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del Cimitero;

d) ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal gestore del cimitero.

Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione o in casi eccezionali per ragioni oggettive di particolare gravità e irripetibili con veicolo a motore previo autorizzazione da parte del gestore del cimitero.

E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, ceste, valige, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe; è altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.

E' altresì vietato, all'interno del cimitero, fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito delle corone fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione del gestore del cimitero lapidi ed oggetti decorativi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del cimitero;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare;
- g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- h) scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti;
- i) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni ;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del cimitero.

Per motivi di salute (comprovati da certificato medico con data non anteriore a un mese), il gestore del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari con avvicinamento a mezzo di veicoli, che devono comunque procedere a passo d'uomo; è fatto comunque divieto a tali veicoli la circolazione durante lo svolgimento di funerali.

Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero, o dagli agenti della Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il personale del cimitero dovrà richiedere l'intervento della Forza Pubblica ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

## **ARTICOLO 17**

### **Riti e commemorazioni funebri**

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti dandone preventivo avviso al gestore del cimitero con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

Gli Enti e le Associazioni che intendano promuovere cortei ed altre cerimonie commemorative nei Cimiteri cittadini dovranno chiederne per iscritto autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Le iniziative di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti regole:

- a) non possono essere promosse da associazioni o movimenti, da enti o formazioni similari, che siano stati disciolti per legge;
- b) devono svolgersi in modalità tali da non violare le leggi dello Stato.

## **ARTICOLO 18**

### **Realizzazione di epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti prescrizioni:

dimensioni massime dell'intera opera:

- per campi comuni m. 1.80 x 0.70 x 1.00 h;
- per tombe di famiglia esistenti (ad area doppia) m. 2.00 l x 2.00 b x 2.00 h.

Le previsioni per eventuali tombe aventi misure irregolari verranno stabilite di volta in volta di concerto con il Responsabile dei servizi cimiteriali, tenuto conto dei parametri di cui sopra e dei camminamenti da assicurare tra una tomba e l'altra.

La posa in opera di monumenti e lapidi e la variazioni di opere già realizzate è subordinata all'approvazione da parte del Responsabile Servizio Gestione & Manutenzione e Contratti al quale va presentata domanda correlata del disegno quotato del manufatto con tutte le indicazioni relative alla prescrizioni del presente regolamento. La posa deve essere fatta da ditte specializzate nel settore e autorizzate dal Comune a svolgere lavori all'interno dei cimiteri.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del gestore del cimitero.

Ogni tomba deve recare il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego come portafiori di barattoli di recupero.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi. Saranno tolti d'ufficio comunque tutte le realizzazioni e manufatti che non sono conformi alle caratteristiche

del presente regolamento divenendo questi di proprietà comunale senza corresponsione di alcun indennizzo.

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali disporrà l'abbattimento di tutte le strutture non conformi e il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicati nella bacheca del cimitero e all'Albo comunale per almeno giorni 15, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro; nel caso di intervento diretto da parte del Comune e/o suo incaricato, le spese relative per le demolizioni e per lo smaltimento degli oggetti di cui al comma precedente verranno addebitate ai titolari al costo sostenuto dal Comune con l'aggiunta di una maggiorazione pari al 30% delle spese stesse.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 19**

### **Fiori e piante ornamentali**

E' consentito il collocamento di piante e fiori, avendo però cura che non superino l'altezza di m. 1.50 e che non invadano con le fronde le tombe o i passaggi attigui.

I fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti a cura del titolare della sepoltura. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale cimiteriale disporrà per la loro rimozione.

Nei loculi singoli, negli ossari e cinerari è assolutamente vietato depositare fiori e lumini per terra. I lumini a cera e i fiori possono essere posati solo negli appositi accessori.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo il Comune provvederà, previa diffida ad adempiere, alla rimozione e distruzione dei materiali non conformi.

## **ARTICOLO 20**

### **Disponibilità dei materiali e dei monumenti**

I monumenti sulle sepolture comuni o private (tombe di famiglia), le loro decorazioni, le opere d'arte e di pregio e loro accessori, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati per iscritto da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni (data del protocollo del Comune) antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.

In caso di conflitto nelle richieste fra gli aventi diritto l'assegnazione del monumento e degli accessori ornamentali avverrà per estrazione.

Nel caso di materiale reclamato dagli aventi diritto, questi, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio cimiteriale, dovranno provvedere a loro spese allo smontaggio, trasporto

e rimontaggio entro e non oltre il giorno antecedente l'esumazione o la scadenza della concessione, in caso contrario il Comune procederà alla rimozione del materiale divenendone proprietario.

Il materiale divenuto di proprietà del Comune, su decisione del Responsabile di Servizio competente, custodito in luogo idoneo, verrà alienato secondo le procedure comunali o nel caso di materiale non riutilizzabile, verrà reso anonimo e conferito nelle discariche autorizzate.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

E' vietato il deposito nel cimitero, a qualsiasi titolo, di materiale privato.

## **ARTICOLO 21** **Manutenzione**

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertata che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificatamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 34.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale (se dovuta), rilasciata su domanda dell'interessato.

Gli interventi sulle parti comuni saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione comunale che provvederà al riparto delle spese nei confronti dei concessionari.

## **TITOLO IV** **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **ARTICOLO 22** **Sepulture per inumazione**

Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di anni 25 dal giorno del seppellimento, sono assegnate d'ufficio senza possibilità di scelta da parte del richiedente secondo le previsioni del piano cimiteriale e secondo l'ordine che verrà stabilito dalla Giunta Comunale, per l'anno 2014, entro il 30 di giugno ed entro il mese di novembre dell'anno precedente per gli anni successivi.

L'operazione di inumazione è soggetta a tariffa.

### **ARTICOLO 23**

#### **Sepulture a tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cellette ossario, urne cinerarie o tombe in muratura (tombe di famiglia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento), istituite secondo le norme di cui all'art. 16 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

### **ARTICOLO 24**

#### **Provvedimento concessorio**

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il Concessionario ed è a titolo oneroso.

Il provvedimento di cui al comma precedente viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente.

In mancanza del pagamento non si dà corso alla concessione e le salme già tumulate vengono estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.

Per i loculi ottenuti in assegno e non ancora occupati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere rilasciata – entro il 31.12.2014 - concessione a titolo gratuito per un periodo non superiore a 25 anni non rinnovabili. Qualora gli interessati non intendano richiedere il rilascio della concessione entro il termine stabilito, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune che potrà assegnarli secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Anche per le tombe di famiglia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione può essere richiesta –entro il 31.12.2014 - la concessione della tomba di famiglia per un periodo non superiore a 25 anni, rinnovabili, secondo le prescrizioni del presente regolamento. Qualora gli interessati non intendano richiedere il rilascio della concessione entro il termine stabilito, si procederà, decorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, all'esumazione/estumulazione d'ufficio, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti e nel cinerario comune le ceneri.

Il solo rinnovo della concessione è soggetto al pagamento della tariffa stabilita per lo stesso.

### **ARTICOLO 25**

#### **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione (fatte salve le concessioni rilasciate per le tombe di famiglia di cui all'art. 32 del presente regolamento) non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione e si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune, in campo comune oppure avviati a cremazione.

## **ARTICOLO 26**

### **Modalità di concessione**

La concessione può essere rilasciata solo in presenza del cadavere, per i loculi, e in presenza dei resti o ceneri per le cellette ossario e cinerarie (fatte salve le sepolture nelle tombe di famiglia rilasciate ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento).

L'assegnazione avviene d'ufficio senza possibilità di scelta da parte del richiedente e secondo le previsioni del piano cimiteriale, e partendo dalla prima fila in basso procedendo da sinistra verso destra fino a completamento per poi salire.

E' fatto divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

## **ARTICOLO 27**

### **Concessioni di loculi "in assegno"**

Non è consentito il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno").

## **ARTICOLO 28**

### **Concessioni di loculi per traslazione di salme**

Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme sepolte in un loculo già precedentemente assegnato all'interno del medesimo cimitero comunale è vietata, tranne che per i casi previsti al seguente art. 29.

## **ARTICOLO 29**

### **Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, come individuato dalla deliberazione di giunta comunale di cui all'art. 22 del presente regolamento, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- b. per salme per le quali occorra il nulla osta per la cremazione;
- c. per coloro che hanno fatto richiesta di inumazione ma, a causa di avverse condizioni meteo, non sia momentaneamente possibile effettuare l'inumazione. In questo caso si procede comunque con l'assegnazione della fossa.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, comunque inferiore a 6 mesi.

Il deposito provvisorio è gratuito per il caso di cui alla lettera c), mentre è a pagamento negli altri casi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta. Il canone per il trimestre successivo viene riscosso all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sistemazione definitiva.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Responsabile del Servizio, o suo delegato, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, rivalendosi delle spese sostenute.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. In questo caso il deposito provvisorio è sempre soggetto al pagamento del canone di utilizzo.

### **ARTICOLO 30**

#### **Diritto di sepoltura nelle tombe private (tombe di famiglia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento)**

Tutte le sepolture private sono destinate ad accogliere uno o più cadaveri, o resti di cadavere o ceneri, di famiglie o comunità.

Il diritto di occupare una tomba privata è riservato esclusivamente al concessionario ed alle persone indicate, inclusi i defunti già tumulati, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

Al di fuori dei sopra riportati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente con addendum dello stesso al contratto di concessione, non saranno ammesse nelle tombe date in concessione cadaveri di persone estranee alla famiglia o alla comunità del concessionario.

Qualora il concessionario non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, le persone di seguito elencate:

- a. gli appartenenti alla famiglia anagrafica del concessionario al momento della morte dello stesso e il suo coniuge purché non legalmente separato.

Avranno altresì diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia, purché autorizzati per iscritto dal concessionario, i seguenti parenti:

- b. b- i discendenti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limiti di grado;
- c. c- gli ascendenti del concessionario e del coniuge o del convivente (se iscritto nel medesimo stato di famiglia), senza limiti di grado;
- d. d- i collaterali del concessionario fino al 2° grado e rispettivi coniugi.

Il numero dei cadaveri aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia dovrà risultare dall'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale.

Le casse speciali contenenti i resti e le urne cinerarie sono considerate, compatibilmente con lo spazio disponibile, in aggiunta ai numeri di posti cadavere.

Non può essere considerato come spazio disponibile il vestibolo annesso alla tomba, nel quale è vietata la deposizione di qualsiasi oggetto.

Nel caso di contitolarità della concessione di tomba privata e nel caso di cui al punto a) del presente articolo, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto di concessione, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di preminenza.

Per ogni sepoltura in tomba privata è comunque indispensabile il consenso di tutti i concessionari, espresso anche dal richiedente la sepoltura come da art. 5 del presente regolamento, qualora ve ne siano più d'uno, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a terzi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue delle quali il Comune può disporre per esigenze del cimitero.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice.

### **ARTICOLO 31** **Divisione e subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti, i cui termini dovranno essere specificati nel contratto di concessione, o se successivo alla sua emissione, con un addendum allo stesso e controfirmata da tutti gli aventi diritto.

I Concessionari possono dichiarare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite sottoscrizione della stessa lettera nei termini di legge e consegnata a mano al Servizio Demoanagrafico, la loro irrevocabile rinuncia alla concessione. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento dei diritti da parte dei rimanenti concessionari, qualora i Concessionari siano più d'uno.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, secondo le regole stabilite dalle norme sull'eredità, sono tenuti a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto. In mancanza di tale comunicazione verrà assegnato un successore d'ufficio, prendendo in considerazione le persone che hanno effettuato il pagamento delle bollette relative al decesso del concessionario, purché gli stessi siano discendenti diretti o eredi.

Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che rientrano nei limiti di parentela per la tumulazione nella sepoltura di famiglia di cui all'art. 30 del presente regolamento, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La sepoltura di famiglia estinta retrocederà al Comune trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, fatto salvo quanto previsto all'art 34 (revoca) e all'art 35 (decadenza) di questo regolamento.

### **ARTICOLO 32** **Durata delle concessioni**

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90.

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

loculi	anni 25
cellette ossari/urne cinerarie	anni 25
tombe di famiglia	anni 25 rinnovabili

La decorrenza di qualsiasi concessione ha inizio dal giorno del seppellimento, ad esclusione delle tombe di famiglia esistenti e dei loculi "in assegno" privi di concessione per i quali il termine decorre dall'atto della concessione.

### **ARTICOLO 33** **Rinuncia a concessioni cimiteriali**

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione straordinaria di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in cimitero di altro comune, o in altra sepoltura all'interno del medesimo cimitero o in un altro cimitero nell'ambito del territorio comunale (questi ultimi due casi sono autorizzabili solo in presenza di resti ossei o ceneri) importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale, deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipula di un nuovo contratto e versamento della tariffa dovuta.

La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.

La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere fatta che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

## **ARTICOLO 34**

### **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento motivato. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione. Se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili, si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero per la durata di 15 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario

Il trasporto dei monumenti e delle decorazioni marmoree deve avvenire a cura e spese del Concessionario.

## **ARTICOLO 35**

### **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, nel regolamento locale o nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ai concessionari delle aree decadute non spetta alcun rimborso.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente.

## **ARTICOLO 36**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, se i concessionari decaduti non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.

Dopodiché il Responsabile del Servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali, le opere e le aree nella piena disponibilità del Comune per riutilizzarle come previsto dal presente regolamento.

Tutte le spese, per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva destinazione dei cadaveri non completamente mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti, come pure le spese di demolizione e/o restauro, sono a carico del concessionario decaduto.

Le aree e le opere relative potranno essere nuovamente concesse.

## **ARTICOLO 37**

### **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero non si provveda al rinnovo (per le tombe di famiglia esistenti) o che questo non sia previsto, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto diversamente disposto dalle normative nazionali.

## **TITOLO V**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **ARTICOLO 38**

### **Esumazioni ordinarie**

#### **Trattamenti consentiti alle esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 25 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo i primi 25 anni, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte, indicativamente, nel periodo estivo/autunnale compatibilmente con il disgelo del terreno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e non possono essere richieste dai familiari.

E' compito dell'incaricato dal gestore del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, addebitando ai titolari le relative spese di esumazione e successiva nuova inumazione, così come stabilito dalla tariffe per i servizi cimiteriali;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. In questo caso le spese (incluse quelle per l'urna) sono a totale carico del Comune e con possibilità di collocare l'urna cineraria all'interno di loculo o tomba già contenenti la salma di un parente e/o familiare sino alla scadenza del residuo periodo di inumazione e/o di tumulazione.

Per i resti mortali da riesumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 3 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 1 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti

Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, il Comune provvederà inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti e nel cinerario comune le ceneri.

Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, le ossa devono essere raccolte in apposite cassette previo pagamento della tariffa stabilita e a seguito rilascio di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

I familiari possono richiedere la conservazione delle ceneri nelle nicchie cinerarie previo pagamento della tariffa stabilita e a seguito rilascio di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

In caso di conflitto di indicazioni da parte dei parenti in merito alla collocazione dei resti, si applicano, in ordine di priorità, le seguenti regole:

- collocazione in celletta ossario od urna cineraria, se una delle richieste prevede detta collocazione;
- decisione del parente più stretto in grado;
- estrazione a sorte

## **ARTICOLO 39**

### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, secondo le indicazioni del piano cimiteriale.

Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 15 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza e comunicazione agli eredi o aventi diritto del defunto, come individuati all'articolo 5.

Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

#### **ARTICOLO 40** **Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico, solo per trasferimento ad altra sepoltura in cimitero di altro comune o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR n. 285/90, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazioni straordinarie occorre verificare qualora la causa di morte sia dovuta a malattia, la stessa sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico – sanitario e alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte

#### **ARTICOLO 41** **Estumulazioni ordinarie** **Trattamenti consentiti alle estumulazioni ordinarie**

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o alla decadenza o revoca della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e non possono essere richieste dai familiari.

E' compito dell'incaricato dal gestore del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) essere inumato in campo comune;
- b) permanere nella stessa sepoltura di originaria tumulazione del cadavere, addebitando ai titolari le relative di spese di estumulazione e successiva nuova tumulazione, così come stabilito dalla tariffe per i servizi cimiteriali. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle

condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. In questo caso le spese sono a totale carico del Comune (compresa l'urna cineraria), con possibilità di collocare l'urna cineraria all'interno di loculo o tomba già contenenti la salma di un parente e/o familiare sino alla scadenza del residuo periodo di inumazione e/o di tumulazione.

E' consentito aggiungere ai resti mortali, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione o di nuova tumulazione viene stabilito in:

- 3 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 1 anno nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti

Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, il Comune provvederà inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.

Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, le ossa devono essere raccolte in apposite cassette previo pagamento della tariffa stabilita e a seguito rilascio di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

I familiari possono richiedere la conservazione delle ceneri nelle nicchie cinerarie previo pagamento della tariffa stabilita e a seguito rilascio di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

In caso di conflitto di indicazioni da parte dei parenti in merito alla collocazione dei resti, si applicano, in ordine di priorità, le seguenti regole:

- collocazione in celletta ossario, se una delle richieste prevede detta collocazione;
- decisione del parente più stretto in grado;
- estrazione a sorte.

## **ARTICOLO 42**

### **Estumulazioni straordinarie**

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei seguenti casi:

- a richiesta dei familiari interessati, per trasportare i cadaveri in altra sepoltura sita in cimitero di altro comune o per cremarli,
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

L'estumulazione straordinaria dei cadaveri può essere eseguita a richiesta dei familiari previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demografico. In ogni caso, l'autorizzazione non sarà concessa se il cadavere di cui si chiede l'estumulazione debba nuovamente essere tumulato nello stesso cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal

Ministero della Sanità. In caso affermativo occorre, prima di procedere, acquisire il nulla osta del responsabile sanitario dell'ASL che dichiari non sussistere alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale da lui delegato, che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro o sua sostituzione a spese degli interessati.

Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **ARTICOLO 43** **Oggetti personali rinvenuti**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, essi devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico che provvederà ad avvisare gli interessati per la loro restituzione.

Della consegna agli aventi diritto viene redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato e l'altra conservata agli atti. Qualora non venissero reclamati, decorso un periodo di 12 mesi, si provvederà ad alienarli.

### **TITOLO VI** **IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

#### **ARTICOLO 44** **Accesso al cimitero da parte delle imprese private**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del gestore del cimitero.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili come da art 16 del presente regolamento.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ne viene disposto l'allontanamento.

#### **ARTICOLO 45** **Introduzione e deposito materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal gestore del cimitero.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Non è consentito alle Imprese il deposito di macchinari e attrezzature varie all'interno del cimitero.

#### **ARTICOLO 46** **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal gestore del cimitero, tenendo conto dell'orario di apertura dei cimiteri.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche motivate e previa autorizzazione del gestore del cimitero di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico.

#### **ARTICOLO 47** **Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e il custode del cimitero vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dell'Ufficio Demoanagrafico dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.

## **TITOLO VIII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

### **ARTICOLO 48 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Alla gestione e manutenzione dei cimiteri vi provvede il comune direttamente in economia o mediante affidamento a terzi secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6 articolo 3, comma 2.

All'ordine e alla vigilanza vi provvede il Comune avvalendosi, per gli aspetti igienico – sanitari, dell'ASL.

## **TITOLO XI NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 49 Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatta eccezione per la durata delle concessioni che rimangono in vigore quelle previste nei relativi contratti fino allo scadere degli stessi.

### **ARTICOLO 50 Situazioni non previste nel presente regolamento e sanzioni finali**

Per quanto riguarda quanto non previsto nel presente regolamento e non contenuto nella normativa nazionale si procederà con specifico provvedimento dell'Organo comunale competente.

Per i comportamenti qualificati espressamente come violazioni del presente regolamento laddove non previsto diversamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.